Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° — **Roma - Venerdì, 25 ottobre 1929 - Anno VII** — **Numero 249**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara. *A. A.* e *F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr, Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844 — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano: Napoli, via Mezzocannone 7: Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta„ nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

2476. — REGIO DECRETO 3 ottobre 1929, n. 1833.
Unificazione del calendario scolastico nelle scuole elementari e nei Regi istituti d'istruzione media di ogni ordine e grado . . . . Pag. 4791

2477. — REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 1805.
Contributo scolastico dovuto dal comune di Nizza Monferrato, per il periodo 1° gennaio 1929-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722 . . . . Pag. 4791

2478. — REGIO DECRETO 3 ottobre 1929, n. 1832.
Decorrenza della sistemazione dei presidi e dei professori delle Regie scuole complementari nelle cattedre dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali e nomina dei vincitori di concorsi per cattedre degli istituti stessi . . . . Pag. 4791

2479. — REGIO DECRETO 10 ottobre 1929, n. 1836.
Nomina dell'on. prof. Arrigo Serpieri, Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale, a presidente dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e d'irrigazione . . . . Pag. 4792

2480. — REGIO DECRETO 3 ottobre 1929, n. 1841.
Istituzione di una Commissione di disciplina per il personale degli archivi di Stato . . . . . Pag. 4792

2481. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 ottobre 1929, n. 1842.
Conferimento al comune di Napoli dei poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale . . . . Pag. 4793

2482. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 ottobre 1929, n. 1849.
Conferimento al comune di Catania dei poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale . . . . Pag. 4793

2483. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 ottobre 1929, n. 1850.
Conferimento all'Amministrazione provinciale di Parma dei poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale . Pag. 4794

2484. — REGIO DECRETO 3 ottobre 1929, n. 1851.
Esenzione dei cartelli di propaganda turistica dalla disciplina delle pubbliche affissioni . . . . Pag. 4794

2485. — REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1801.
Annullamento del contributo scolastico stabilito a carico dell'ex comune di Spoltore in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487. . Pag. 4795

2486. — REGIO DECRETO 12 settembre 1929, n. 1820.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione del Vaso Bocca Vidosa, con sede in Pontevico . . . . Pag. 4795

2487. — REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. 1802.
Annullamento dei contributi scolastici stabiliti a carico degli ex comuni di Apparizione, Borzoli, Molassana, Nervi, San Pier d'Arena e Struppa in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722. Pag. 4795

2488. — REGIO DECRETO 6 giugno 1929, n. 1803.
Contributi scolastici dovuti dai comuni di Ceriano Laghetto, Cogliate e Solaro in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 . . . . Pag. 4795

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1929.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Aldo Giovanni Paolo Belfiore di Alberto . . . . . Pag. 4795

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1929.
Ordinanza di sanità marittima per le provenienze dai porti di Tunisi e Sfax. . . . . Pag. 4796

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1929.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Rosa Margherita Felicita Andreina Maria Trinchieri di Giuseppe . . . . Pag. 4796

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1929.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Vittoria Paola Prandino di Vincenzo . . . . Pag. 4796

DECRETO MINISTERIALE 15 agosto 1929.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Barletta . . . . Pag. 4796

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1929.
Soppressione del 2° comma del decreto Ministeriale 27 marzo 1928, concernente la concessione dei mutui alle industrie ed ai commerci della città di Fiume . . . . Pag. 4797

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 4797

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « S. Michele Sacco », in provincia di Trento . . . . Pag. 4799

Ministero delle finanze:
Smarrimento di ricevuta d'interessi di rendita consolidato 5 % . . . . Pag. 4799
Media dei cambi e delle rendite. . . . . Pag. 4799

CONCORSI

Ministero della marina: Concorso a sette posti di tenente medico in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo . . . . Pag. 4800

Ministero dell'educazione nazionale: Concorso al posto di professore non stabile per la cattedra di meccanica agraria presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze . . . . Pag. 4801

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società anonima svizzera per imprese di alberghi, in Stans (Svizzera) (già Lucerna):
Elenco delle obbligazioni del prestito ipotecario 5.50 per cento (già 5 per cento) sul Grand Hôtel Excelsior in Napoli, sorteggiate nella 7ª estrazione del 15 settembre 1929. (1ª pubblicazione).
Elenco delle obbligazioni del prestito ipotecario 5 per cento (già 4.50 per cento) sul Grand Hôtel Excelsior in Roma, sorteggiate nella 11ª estrazione del 15 settembre 1929 (1ª pubblicazione).

Città di Varazze: Elenco delle obbligazioni comunali sorteggiate l'8 ottobre 1929 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società cartiere di Maslianico, in Maslianico: Elenco delle obbligazioni 5.50 per cento sorteggiate nella 1ª estrazione del 2 ottobre 1929.

Unione esercizi elettrici, in Milano: Elenco delle obbligazioni 4.50 per cento sorteggiate il 1° ottobre 1929 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Comune di Como: Elenco delle obbligazioni del prestito per il riscatto dell'acquedotto sorteggiato nella 10ª estrazione del 2 ottobre 1929 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società telefonica delle Puglie, in Bari: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1929.

Società per le tramvie elettriche di Terni, in Genova: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 25ª estrazione del 19 ottobre 1929.

Municipio di Genova: Elenco delle obbligazioni dei prestiti civici « Case popolari » e 1909-1913 (10ª estrazione) sorteggiate il 16 ottobre 1929 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2476.

REGIO DECRETO 3 ottobre 1929, n. 1833.

Unificazione del calendario scolastico nelle scuole elementari e nei Regi istituti d'istruzione media di ogni ordine e grado.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nelle scuole elementari, nelle scuole e negli istituti d'istruzione media tecnica e nelle scuole d'istruzione media classica, scientifica e magistrale sono giorni di vacanza i giorni festivi a tutti gli effetti civili, i giorni delle feste nazionali e delle solennità civili, il giorno del Santo Patrono della città, sede della scuola, il giorno natalizio di S. M. la Regina ed altri dodici giorni, di cui sette saranno destinati al periodo delle feste natalizie e cinque a quello delle feste pasquali, secondo la indicazione che sarà fatta ogni anno dal Ministero dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 150. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2477.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 1805.

Contributo scolastico dovuto dal comune di Nizza Monferrato, per il periodo 1° gennaio 1929-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;
Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;
Veduto il R. decreto 9 dicembre 1928 col quale fu revocata dal 1° gennaio 1929 l'autonomia scolastica già concessa al comune di Nizza Monferrato;
Veduto l'elenco delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti alla predetta data del 1° gennaio 1928 nel sopracitato Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Torino;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il contributo che il comune di Nizza Monferrato, della provincia di Alessandria, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di lire 8400, risultante dall'elenco annesso al presente decreto, per il periodo 1° gennaio 1929-31 marzo 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 123. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1929-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale
	1. — Provincia di ALESSANDRIA.			
1	Nizza Monferrato . . .	21	400	8,400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2478.

REGIO DECRETO 3 ottobre 1929, n. 1832.

Decorrenza della sistemazione dei presidi e dei professori delle Regie scuole complementari nelle cattedre dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali e nomina dei vincitori di concorsi per cattedre degli istituti stessi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 2 luglio 1929-VII, n. 1278;
Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e il regolamento 27 novembre 1924, n. 2367;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sistemazione dei presidi e dei professori delle Regie scuole complementari nelle cattedre dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali prevista dall'art. 11 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dal R. decreto 2 luglio 1929-VII, n. 1278, potrà essere disposta nell'anno 1929-30 con decorrenza diversa dal 16 settembre 1929, ma in ogni caso non posteriore al 31 gennaio 1930. Potranno anche essere rinviate a non oltre il 31 gennaio 1930 le nomine dei vincitori di concorsi a cattedre dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali.

Art. 2.

Il servizio ininterrotto prestato sino alla fine dell'anno scolastico 1929-30 nelle cattedre dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali dai presidi e professori e dai vincitori di concorso di cui al precedente articolo, sistemati o nominati dopo il 16 settembre 1929, ma non più tardi del 31 gennaio 1930, sarà ad ogni effetto considerato utile ai fini del periodo di prova per il detto anno 1929-30.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 149. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2479.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1929, n. 1836.

Nomina dell'on. prof. Arrigo Serpieri, Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale, a presidente dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e d'irrigazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 aprile 1928, n. 1017, che ha istituito l'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e d'irrigazione;
Visto il R. decreto 17 maggio 1929 con cui l'on. prof. Alberto De Stefani fu nominato presidente dell'Associazione suddetta;
Ritenuto che, in seguito alla istituzione del Sottosegretariato per la bonifica integrale, l'on. De Stefani ha proposto che l'Associazione fra i consorzi di bonifica e d'irrigazione passi alle dirette dipendenze di S. E. il Sottosegretario per la bonifica integrale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:
Abbiamo decretato e decretiamo:

S. E. l'on. prof. Arrigo Serpieri, Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale, è nominato presidente dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e d'irrigazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 153. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2480.

REGIO DECRETO 3 ottobre 1929, n. 1841.

Istituzione di una Commissione di disciplina per il personale degli archivi di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per gli archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, portante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il parere del Consiglio superiore per gli archivi del Regno e quello del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando l'esercizio delle funzioni di Consiglio di amministrazione per il personale degli archivi di Stato da parte del Consiglio per gli archivi del Regno e della relativa Giunta, ai termini dell'art. 120, comma 5°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è istituita per il personale anzidetto, presso il Ministero dell'interno, una Commissione di disciplina.

Essa è costituita:

a) del presidente del Consiglio per gli archivi del Regno, che la presiede;

b) del direttore generale dell'Amministrazione civile, o di chi ne fa le veci;

c) di un soprintendente di archivio di Stato, da nominarsi annualmente con decreto del Ministro.

In caso di assenza o legittimo impedimento il presidente del Consiglio superiore per gli archivi è sostituito dal membro effettivo più anziano per nomina del Consiglio medesimo, ed il soprintendente d'archivio da altro funzionario di pari grado, da nominarsi annualmente in qualità di membro supplente.

Un funzionario del Ministero, di grado non inferiore al 9° disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 2.

L'art. 54 del R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, è sostituito dal seguente:

« E' attribuita ai soprintendenti o direttori d'archivio la facoltà di infliggere le punizioni della censura e della riduzione dello stipendio nei casi e modi previsti dagli articoli 58, 59 e 60 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

« Nei procedimenti disciplinari a carico di impiegati ed agenti degli archivi di Stato saranno osservate le norme stabilite nel capo IX, articoli 68 e seguenti, del succitato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 ».

Art. 3.

E' abrogata ogni disposizione contenuta nel regolamento per gli archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, che contrasti col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 289, *foglio* 158. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2481.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 ottobre 1929, n. 1842.

Conferimento al comune di Napoli dei poteri straordinari per riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 199;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1929, l'Amministrazione comunale di Napoli è autorizzata, in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di regolamento, generale o speciale:

a) a dispensare dal servizio il personale di qualunque ufficio e grado, comunque dipendente dal Comune, anche se l'ordinamento giuridico e il trattamento economico del personale stesso sia regolato da speciali disposizioni di legge o di regolamento, compresi i maestri elementari. La dizione « maestri elementari » designa anche il personale direttivo delle scuole elementari e il personale direttivo e insegnante degli asili infantili;

b) a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti o che siano per rendersi vacanti, fissandone le norme e le modalità.

Nulla è innovato al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, restando, altresì, vietato ogni aumento dell'onere globale, risultante alla data di entrata in vigore di detto decreto, complessivamente per stipendi e per pensioni.

Art. 2.

Al personale, che, in applicazione dell'articolo precedente, sarà dispensato dal servizio, è applicabile il trattamento stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 3.

Contro i provvedimenti di cui al presente decreto è ammesso ricorso soltanto per legittimità al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, esclusa qualsiasi azione giudiziaria.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 289, *foglio* 159. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2482.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 ottobre 1929, n. 1849.

Conferimento al comune di Catania dei poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1929, il comune di Catania è autorizzato, in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di regolamento, generale o speciale, a dispensare dal servizio il personale di qualsiasi ufficio o grado, comunque dipendente dal Comune, e a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti o che siano per rendersi vacanti, fissandone le norme e le modalità.

Nulla è innovato al R. decreto-legge 16 agosto 1926, numero 1577, restando, altresì, vietato ogni aumento globale,

risultante alla data di entrata in vigore di detto decreto, complessivamente per stipendi e per pensioni.

Art. 2.

Al personale, che, in applicazione dell'articolo precedente, sarà dispensato dal servizio, è applicabile il trattamento stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 3.

Contro i provvedimenti di cui al presente decreto è ammesso ricorso soltanto per legittimità al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, esclusa qualsiasi azione giudiziaria.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 166. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2483.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 ottobre 1929, n. 1850.

Conferimento all'Amministrazione provinciale di Parma dei poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1112;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1929 l'Amministrazione provinciale di Parma è autorizzata, in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di regolamento, generale o speciale:

a) a dispensare dal servizio il personale di qualunque ufficio e grado, comunque dipendente dalla Provincia, anche se l'ordinamento giuridico e il trattamento economico del personale stesso sia regolato da speciali disposizioni di legge o di regolamento;

b) a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti o che siano per rendersi vacanti, fissandone le norme e le modalità.

Nulla è innovato al R. decreto-legge 16 agosto 1926, numero 1577, restando, altresì, vietato ogni aumento dell'onere globale, risultante alla data di entrata in vigore di detto decreto, complessivamente per stipendi e per pensioni.

Art. 2.

Al personale, che, in applicazione dell'articolo precedente, sarà dispensato dal servizio, è applicabile il trattamento stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 3.

Contro i provvedimenti di cui al presente decreto è ammesso ricorso soltanto per legittimità al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, esclusa qualsiasi azione giudiziaria.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 167. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2484.

REGIO DECRETO 3 ottobre 1929, n. 1851.

Esenzione dei cartelli di propaganda turistica dalla disciplina delle pubbliche affissioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato col R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ed il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399, relativo ai servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine;
Sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Non sono considerati come pubbliche affissioni, agli effetti del regolamento approvato con R. decreto 14 giugno 1928 n. 1399, e sono, pertanto, esenti da ogni tassa di affissione i cartelli di propaganda turistica obbiettiva e generica esposti nei locali delle agenzie di viaggio, nelle vetrine e finestre od all'esterno delle agenzie stesse, qualunque sia la

superficie di detti cartelli ed in qualunque lingua siano redatti.

La pubblicità suddetta rimane soggetta alla tassa di bollo prevista negli articoli 85 e 86 della tariffa annessa al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 289, *foglio* 168. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2485.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1801.

Annullamento del contributo scolastico stabilito a carico dell'ex comune di Spoltore in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

N. 1801. R. decreto 8 luglio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, è annullato, a decorrere dal 1° luglio 1928, il contributo scolastico già liquidato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a carico dell'ex comune di Spoltore col R. decreto 29 marzo 1914, numero 857.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 2486.

REGIO DECRETO 12 settembre 1929, n. 1820.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione del Vaso Bocca Vidosa, con sede in Pontevico.

N. 1820. R. decreto 12 settembre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del Vaso Bocca Vidosa, con sede nel comune di Pontevico, e n'è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 2487.

REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. 1802.

Annullamento dei contributi scolastici stabiliti a carico degli ex comuni di Apparizione, Borzoli, Molassana, Nervi, San Pier d'Arena e Struppa in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

N. 1802. R. decreto 9 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, sono annullati, a decorrere dal 1° ottobre 1927, i contributi scolastici già liquidati, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, a carico degli ex comuni di Apparizione, Borzoli, Molassana, Nervi, San Pier d'Arena e Struppa con i Regi decreti 14 gennaio 1926, n. 368, e 13 gennaio 1927, n. 317.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 2488.

REGIO DECRETO 6 giugno 1929, n. 1803.

Contributi scolastici dovuti dai comuni di Ceriano Laghetto, Cogliate e Solaro in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

N. 1803. R. decreto 6 giugno 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico annualmente dovuto dal comune di Ceriano Laghetto in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e stabilito in L. 10,442.75 col R. decreto 6 settembre 1914, n. 1141, è ridotto a L. 2983.64 a decorrere dal 1° ottobre 1919; e, con pari decorrenza, sono stabiliti in L. 4475.47 ed in L. 2983.64 i contributi annui dovuti rispettivamente dai comuni di Cogliate e di Solaro in applicazione della medesima disposizione legislativa.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1929 - *Anno VII*

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1929.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Aldo Giovanni Paolo Belfiore di Alberto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Aldo Giovanni Paolo Belfiore, nato a Torino il 5 ottobre 1902 da Alberto e da Rosetti Cristina, detta Ferdinanda, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Aldo Giovanni Paolo Belfiore il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 8 ottobre 1929 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Aldo Giovanni Paolo Belfiore il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

(5904)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1929.
Ordinanza di sanità marittima per le provenienze dai porti di Tunisi e Sfax.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste nella città di Tunisi e nella circoscrizione di Sfax (Tunisia);
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze dal porto di Tunisi e dal porto di Sfax sono sottoposte alle misure contro la peste prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con il decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

Le LL. EE i Prefetti delle Provicie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: FORNACIARI.

(5928)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1929.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Rosa Margherita Felicita Andreina Maria Trinchieri di Giuseppe.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Rosa Margherita Felicita Andreina Maria Trinchieri, nata a Torino il 27 aprile 1902 da Giuseppe e da Angela Saffirio, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Rosa Margherita Felicita Andreina Maria Trinchieri il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 8 ottobre 1929 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Rosa Margherita Felicita Andreina Maria Trinchieri il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: ARPINATI.

(5905)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1929.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Vittoria Paola Prandino di Vincenzo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Vittoria Paola Prandino, nata ad Asti il 13 dicembre 1888 da Vincenzo e da Matilde Lanza, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Vittoria Paola Prandino il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 8 ottobre 1929 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Vittoria Paola Prandino il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: ARPINATI.

(5906)

DECRETO MINISTERIALE 15 agosto 1929.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Barletta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per Distretto di agenzia, ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto delle imposte di Barletta (Bari);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° ottobre 1929-VII, pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Barletta (provincia di Bari), e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(5868)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1929.

Soppressione del 2° comma del decreto Ministeriale 27 marzo 1928, concernente la concessione dei mutui alle industrie ed ai commerci della città di Fiume.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, contenente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume;

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1928 che detta le norme per l'applicazione del citato Regio decreto-legge;

Ritenuta la opportunità di modificare l'art. 8 di tale decreto Ministeriale, per quanto concerne il termine di giorni 10 stabilito per la tacita concessione del *benestare* alle deliberazioni della Cassa di risparmio di Fiume per la concessione dei mutui;

Determina:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 8 del decreto Ministeriale 27 marzo 1928 è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(5927)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2101.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Luigia Rizzotti ved. Dombrillovich fu Raimondo, nata a Basaldella provincia di Udine il 5 giugno 1870 e residente a Trieste, via Fabbrica, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Debrilli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Luigia Rizzotti vedova Dombrillovich è ridotto in « Debrilli ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna fu Giovanni, nata il 27 febbraio 1908, figlia;
2. Alba fu Giovanni, nata il 30 marzo 1911, figlia;
3. Amelio fu Giovanni, nato il 28 luglio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5359)

N. 11419-5829.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Frank di Gregorio, nato a Trieste il 30 aprile 1904 e residente a Trieste (via Raffineria, n. 9), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Franco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Frank è ridotto in « Franco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5360)

N. 11419-5830.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Emma Franck di Gregorio, nata a Trieste il 5 gennaio 1900 e residente a Trieste (via Raffineria, n. 9), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Franco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Emma Frank è ridotto in « Franco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5361)

N. 11419-308.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Regina Glustich di Michele, nata a Visco il 2 aprile 1890 e resiendte a Trieste, via Vittorino da Feltre, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giusti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Regina Glustich è ridotto in « Giusti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5364)

N. 11419-310.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Glustich fu Pietro, nato a Rovigno l'8 gennaio 1856 e residente a Trieste, via V. da Feltre, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giusti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Glustich è ridotto in « Giusti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5365)

N. 11419-5913.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Cesare Gregorich fu Michele, nato a Fiume il 19 dicembre 1881 e residente a Trieste, via L. Ricci, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregori »
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cesare Gregorich è ridotto in « Gregori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Gregorich nata Gregorat, nata il 23 aprile 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5366)

N. 11419-307.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Glustich di Michele, nato a Trieste il 25 agosto 1896 e residente a Trieste, via Vittorino da Feltre, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giusti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Giustich è ridotto in « Giusti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5367)

N. 11419-4880.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Carolina Golob fu Giuseppe, nata a S. Lorenzo di Nebola il 1° maggio 1882 e residente a Trieste, via G. Gozzi, 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colombi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Carolina Golob è ridotto in « Colombi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppe di Carolina, nato il 2 marzo 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5369)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « S. Michele Sacco », in provincia di Trento.

Con decreto 21 ottobre 1929-VII, n. 7510, il Ministero dell'agricoltura e foreste ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica di 1ª categoria « S. Michele Sacco » in provincia di Trento, deliberato dalla Giunta consorziale il 6 ottobre 1927.

(5922)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta d'interessi di rendita consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta d'interessi al 1° luglio 1929 relativa alla rendita consolidato 5 % n 063300 di annue L. 865 intestata a Pace Anna di Diego, minore sotto la curatela speciale di Bezzi Giovanni fu Paolo domiciliato a Tolentino con annotazione.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, si fa noto che, trascorso un mese dalla data del presente avviso senza che sieno state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di detta semestralità mediante buono a favore del predetto sig. Bezzi, che è in possesso del certificato di rendita, ritenendosi di nessun valore la ricevuta smarrita.

Roma, 28 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5230)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 224.

Media dei cambi e delle rendite
del 22 ottobre 1929 - Anno VII

Francia	75.17	Belgrado	33.80
Svizzera	369.92	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93.124	Albania (Franco oro)	367.50
Olanda	7.69	Norvegia	5.11
Spagna	276.50	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.67	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.565	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.685	Danimarca	5.11
Praga	56.60		
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	66.275
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Peso Argentino Carta	7.98	Rendita 3 % lordo	39.40
New York	19.092	Consolidato 5 %	77.75
Dollaro Canadese	18.87		
Oro	368.39	Obbligazioni Venezie 3.50 %	70.85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 225.

Media dei cambi e delle rendite
del 23 ottobre 1929 - Anno VII

Francia	75.13	Belgrado	33.80
Svizzera	369.86	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93.081	Albania (Franco oro)	367.50
Olanda	7.694	Norvegia	5.11
Spagna	274.62	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.67	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.563	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.685	Danimarca	5.11
Praga	56.57		
Romania	11.37	Rendita 3.50 %	66.275
Peso Argentino Oro	18.15	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Peso Argentino Carta	7.93	Rendita 3 % lordo	39.40
New York	19.095	Consolidato 5 %	77.85
Dollaro Canadese	18.85		
Oro	368.44	Obbligazioni Venezie 3.50 %	70.80

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a sette posti di tenente medico in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1929 che approva le istruzioni e i programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo;

Considerato essersi verificate le condizioni richieste dall'art. 2, n. 1, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;

Tenuto conto del parere favorevole del Ministero delle finanze;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 1° ottobre 1929, per la nomina di sette tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro: SIRIANNI.

Notificazione di concorso per la nomina di 7 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami alla nomina di 7 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo Sanitario Militare Marittimo. Oltre il numero dei posti messi a concorso è in facoltà del Ministero di procedere nei limiti delle vacanze che si verificheranno durante l'espletamento del concorso alla nomina di altri concorrenti dichiarati idonei.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma presso il Ministero della marina il mattino del 24 marzo 1930 e gli esami saranno sostenuti in base ai programmi approvati con decreto ministeriale in data 15 marzo 1929.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data della presente notificazione.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata:

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima di dar principio agli esami.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti la precedenza sarà stabilita come è specificato nell'art. 18 delle annesse « Istruzioni ».

Art. 6.

Lo stipendio iniziale è di L. 10,850 annue a tutto il 30 giugno 1930 e di 12,200 annue dal 1° luglio 1930, cui deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2150 annue a tutto il 30 giugno 1930 e di L. 2200 annue dal 1° luglio 1930, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale indennità di famiglia.

Art. 7.

Per l'ammissione al concorso, l'aspirante farà pervenire al Ministero della marina (Direzione Generale del Personale e dei servizi militari - Reparto stato giuridico) non oltre il 24 febbraio 1930 la domanda in carta da bollo da L. 3 con la firma e l'indicazione esatta del proprio domicilio, corredata dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia; oppure la copia autentica di esso, rogata da regio notaio debitamente legalizzata. Se la laurea fu conseguita oltre il 31 dicembre 1924, dovrà essere esibito anche il certificato comprovante l'esecuzione dell'esame di Stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

b) copia autentica dell'atto di nascita (non certificato) debitamente legalizzata;

c) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato come sopra);

d) certificato di stato libero e, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio legalizzati.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di lire 4500 nominali.

La nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale Supremo Militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario rilasciato dal Tribunale civile e penale, debitamente legalizzato;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

g) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante, come è prescritto dagli articoli 4, 14 e 15 delle annesse « Istruzioni »;

h) domanda delle lingue estere su cui il candidato eventualmente chiede di sottoporsi ad esame;

i) certificato di esito di leva, foglio di congedo o copia dello stato di servizio militare;

l) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata.

I documenti indicati alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*).

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà op-

portuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 10.

I vincitori del concorso per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi con ferma di sei anni, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso d'istruzione militare e marinaresca presso la R. Accademia Navale di Livorno ed un corso accelerato d'insegnamento (igiene navale, patologia esotica, medicina legale militare, ecc.), di circa tre mesi presso la R. Scuola di Sanità militare marittima.

Art. 12.

Copie della presente notificazione con le istruzioni e i programmi di esami annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia, Pola, Maddalena e alla Direzione dei Servizi Sanitari della Regia Marina di Napoli e a quella dell'Infermeria di Brindisi, ovvero al Ministero della Marina (Direzione Generale del Personale e dei Servizi Militari - Reparto Stato Giuridico e Direzione Centrale di Sanità Militare Marittima).

Roma, 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro: SIRIANNI.

Istruzioni e programmi pel concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo.

ISTRUZIONI GENERALI.

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo Sanitario Militare Marittimo col grado di Tenente Medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1° prove obbligatorie;
2° prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite nel decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono sei e precederanno quelle facoltative. Esse sono:

a) una orale di anatomia umana descrittiva;
b) due scritte: una di patologia speciale medica ed una di patologia speciale chirurgica;
c) tre pratiche: una di clinica medica; una di clinica chirurgica ed una di medicina operatoria.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

a) esame dei titoli scientifici;
b) esame dei titoli di carriera;
c) esame di lingue estere.

Si potrà essere ammessi alle prove facoltative solo avendo, prima, la idoneità alle prove obbligatorie.

In ogni caso il candidato dovrà farne speciale richiesta nella domanda di ammissione al concorso:

allegando 5 copie *a stampa* dei titoli scientifici;
i diplomi originali dei titoli di carriera;
e specificando le lingue estere su cui è disposto a sostenere l'esame.

Art. 5.

Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione del concorso, la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati, li sottoporrà a visita medica, per accertare la loro idoneità fisica al servizio M. M. delegandovi due Ufficiali Medici che fanno parte della Commissione, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 6.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali saranno restituiti, subito, dietro ricevuta, i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Tra i concorrenti dichiarati idonei, uno, designato dal Presidente, procederà al sorteggio di tutti gli ammessi al concorso, allo scopo di stabilire l'ordine secondo cui essi saranno chiamati a sostenere le varie prove di esame.

La lista sorteggiata resterà affissa per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma ai concorrenti con l'avvertenza che, ove senza giustificati motivi, qualche candidato si assentasse da qualche prova, perderà il diritto al concorso.

Art. 7.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati, e dal Presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici dei quali sarà distribuita una copia per ciascun esaminatore.

Art. 8.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 9.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che come si è detto, dovranno precedere le facoltative, le quali concorreranno, però (articoli 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 10.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità, col solito sistema delle palline bian-

che (idoneità) e di quelle nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto, in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, ovvero solo a maggioranza, disponendo, ciascuno, di 20 punti: da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle 2 votazioni, i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione; dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 11.

Ultimata ciascuna prova sarà affisso l'elenco degli approvati, per ordine di merito, con i voti da ciascuno riportati.

Art. 12.

Ai candidati caduti in una prova, sarà comunicato dal Segretario della Commissione l'esito sfavorevole a fine della seduta, e saranno loro restituiti i titoli ed i documenti personali inviati per l'ammissione al concorso.

Tale restituzione di documenti, sarà fatta dietro ricevuta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

Art. 13.

La prima prova obbligatoria sarà quella orale di anatomia umana descrittiva. Seguiranno le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove pratiche di clinica medica, di clinica chirurgica e di medicina operatoria sarà stabilito, volta per volta, dal Presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 14.

Ultimate le prove obbligatorie si procederà a quelle facoltative, cominciando dall'esame dei titoli scientifici.

Sono *titoli scientifici* i lavori originali a stampa, e si terrà conto solo di quelli sperimentali o di osservazione clinica.

Su tali lavori, la Commissione, prima di pronunciarsi sentirà il giudizio dei relatori nominati dal Presidente fin dalla prima seduta (art. 7).

Per la votazione sui *titoli scientifici* ogni esaminatore dispone da 1 a 5 punti.

La somma dei punti riportati sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie.

Art. 15.

Per i *titoli di carriera* si seguirà lo stesso procedimento tenuto per quelli scientifici.

Sono titoli di carriera: i diplomi ottenuti, in seguito ad esami, per aver seguito speciali corsi di perfezionamento in qualche disciplina medica; i certificati ufficiali di incarichi professionali lodevolmente disimpegnati o di tirocini pratici compiuti; gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti dal candidato.

La somma dei punti assegnati da ciascun membro della Commissione (che dispone da 1 a 5 punti) sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie e nell'esame dei titoli scientifici.

Art. 16.

Per gli esami di *lingue estere*, alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un Professore della lingua in cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 17.

La votazione sulla prova facoltativa di lingue estere avrà luogo nel seguente modo:

1° per ciascuna lingua si procederà ad una votazione distinta;

2° ciascuno dei commissari dispone di 5 punti di merito;

3° si procederà innanzi tutto, a votazione segreta, sulla idoneità o sulla non idoneità ed a parità di giudizio, quello del Presidente avrà la prevalenza.

Se il candidato avrà ottenuto la idoneità, si procederà alla votazione palese con i punti di merito. I punti di merito riportati in ciascuna prova saranno aggiunti a quelli riportati nelle prove obbligatorie ed a quelli eventualmente riportati nell'esame dei titoli scientifici e di carriera.

Art. 18.

Ultimati tutti gli esami, la Commissione esaminatrice compilerà il prospetto riepilogativo generale delle votazioni riportate dai candidati, con la classificazione per ordine di merito risultante dalla somma dei punti riportati nelle varie prove.

A parità di voti, la precedenza sarà stabilita:

1° dalle decorazioni al valore riportate eventualmente dai candidati;

2° dall'anzianità di grado che il candidato ha eventualmente rivestito quale Ufficiale Medico effettivo o di complemento in uno dei Corpi armati dello Stato;

3° dall'anzianità di laurea.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascuno riportati nelle varie prove obbligatorie ed in quelle facoltative.

Art. 19.

Il Presidente della Commissione, ad esami ultimati trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1° il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2° i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3° i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4° le relazioni cliniche delle prove pratiche sul malato di medicina e di chirurgia.

5° i titoli scientifici originali;

6° gli incartamenti personali dei candidati, da questi inviati a corredo delle domande di ammissione;

7° le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI.

Art. 20.

1) PROVA ORALE di *Anatomia umana descrittiva.*

Per questa prova, la Commissione assegnerà un numero progressivo ai volumi di un trattato da essa prescelto. Il candidato che secondo l'ordine di sorteggio (art. 6) deve per

primo sostenere la prova, in ciascuna seduta, ammesso nella sala di esame (mentre gli altri rimarranno appartati altrove) estrarrà uno dei numeri che contrassegnano i vari volumi di anatomia e poi, aprirà quello sorteggiato, in tre punti differenti a mezzo di una stecca. Su questi, la Commissione, seduta stante, formulerà 3 tesi delle quali una sarà estratta dal 1° esaminando, e su di essa verterà la prova di esame per tutti i candidati invitati a sostenere la prova per quella seduta.

Lo stesso procedimento sarà tenuto nelle sedute successive fino all'espletamento dell'esame di tutti i concorrenti.

* * *

La prova di anatomia dovrà avere la durata di 15 minuti, ma il presidente potrà concederne altri 10, a richiesta del candidato, per compiere la trattazione dell'argomento.

* * *

I candidati che hanno sostenuto la prova, dovranno attendere nella sala di esame, che tutti gli altri, chiamati per quel giorno, abbiano sostenuto il proprio esame.

2) Esami scritti di *Patologia speciale medica e di Patologia speciale chirurgica*.

Art. 21.

L'assegnazione dei posti per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sarà sorteggiato volta per volta.

Ogni posto sarà contrassegnato da un numero progressivo.

I candidati, chiamati secondo l'ordine già stabilito dall'art. 6, estrarranno ciascuno, un numero che corrisponderà a quello del posto che ognuno di essi deve occupare per lo svolgimento del tema.

* * *

Il tema da svolgersi per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte, fra 3 che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal complesso dei capitoli di uno o più trattati della materia d'esame, aperti in uno o più punti a mezzo di una stecca dal candidato che è il 1° nella lista sorteggiata il 1° giorno (art. 6).

Il tema in ciascuna delle due prove scritte, sarà dettato dal Segretario della Commissione e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione, ma che non dovrà superare le 8 ore; e sotto la continua vigilanza di 2 o più membri della Commissione.

* * *

Non è permesso ai candidati di avere con se libri o manoscritti, nè di comunicare tra loro, o con estranei. Il contravventore a queste disposizioni sarà escluso dal concorso.

* * *

Compiuto il proprio lavoro ciascun candidato apporrà la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio, che ripiegherà e suggellerà in modo che essa resti affatto nascosta: chiuderà quindi lo scritto in una busta che gli sarà consegnata dai membri della Commissione presenti, e lo rimetterà poscia ad essi, i quali alla presenza di lui la chiuderanno apponendovi il timbro d'ufficio e la loro firma.

Nella busta il candidato ha obbligo di chiudere anche la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatta, senza però apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimate le votazioni di idoneità e di merito di ciascuno scritto.

Il risultato delle singole votazioni verrà dalla Commissione segnato, volta per volta, a tergo di ciascuno scritto.

3) Prove pratiche sull'ammalato.

Art. 22.

Per le due prove di clinica medica e chirurgica, valgono le seguenti norme:

In ogni seduta, la Commissione, dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare, e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, procederà alla scelta di due casi clinici di medicina o di chirurgia (a seconda della prova di cui trattasi) stabilendone la diagnosi che sarà registrata nel processo verbale, ed il tempo che sarà concesso a ciascun candidato per l'esame dell'ammalato.

Il primo dei candidati appartati, sarà ammesso nella sala di esame, ed estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno dei malati prescelti, sul quale egli per primo, e successivamente per ordine, tutti gli altri candidati trattenuti per quella seduta, saranno chiamati alla prova.

I candidati che hanno sostenuto l'esame dovranno rimanere nella sala fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

* * *

Ciascuna prova di clinica risulta di tre parti:

a) *osservazione del malato* (che avrà la durata stabilita in precedenza dalla Commissione) per la quale l'esaminando dovrà dimostrare di possedere *cognizione completa* dei vari mezzi d'indagine clinica; metodo e precisione di osservazione.

Il candidato potrà prendere qualche appunto, prendere visione della curva termica; delle eventuali radiografie eseguite e dei risultati di analisi chimiche, microscopiche e batteriologiche praticate per il caso in esame;

b) di una breve relazione scritta in cui il candidato scriverà solamente la diagnosi, la prognosi e le prescrizioni terapeutiche;

c) di una esposizione orale per illustrare il caso clinico osservato.

* * *

Durante lo svolgimento di tali prove nessuna domanda o obbiezione sarà rivolta al candidato dai membri della Commissione.

4) Prova pratica sul cadavere.

Medicina operatoria.

Art. 23.

Le operazioni (da compiersi nel limite di tempo che per ciascuna stabilirà la Commissione) sono le seguenti:

1° Legatura della carotide primitiva - Disarticolazione dell'alluce (tarso-metatarsea).

2° Legatura della succlavia all'esterno degli scaleni - Uretrotomia interna.

3° Legatura dell'ascellare - Disarticolazione del pollice (carpo-metacarpea).

4° Legatura dell'omerale, o della radiale o della cubitale - Exenteratio bulbi.

5° Legatura della femorale nel triangolo di Scarpa - Tamponaggio delle fosse nasali.

6° Legatura della poplitea - Cistotomia soprapubica.

7° Disarticolazione del braccio - Tenorrafia e tenoplastica.

8° Disarticolaz. dell'antibraccio - Uretrotomia esterna.

9° Disarticolazione della mano - Puntura del rachide.

10° Disarticolazione degli ultimi 4 metacarpi - Pleurotomia e resezione costale.

11° Disarticolazione della gamba (osteo-plastica alla Gritti) - Toracentesi.

12° Disarticolazione tarso-metatarsea - Neurorrafia e neuroplastica.

13° Amputazione del braccio o della coscia - Puntura della vescica.

14° Amputazione dell'antibraccio o della gamba - Tracheotomia.

* * *

Questa prova sarà regolata nel modo seguente:

a) i candidati convocati per l'esame, si troveranno presenti all'apertura della seduta; però nella sala incisoria saranno ammessi a sostenere la prova uno per volta, mentre gli altri aspetteranno lontani da essa il proprio turno di esame;

b) verificati e messi nell'urna i numeri corrispondenti alle tesi, ogni candidato ne estrarrà uno, ed eseguirà le operazioni a quello corrispondenti.

In caso che gli esami non possano assolversi in una sola seduta, essi saranno ripresi in altro giorno con lo stesso sistema.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE.

Art. 24.

Le prove facoltative di lingue estere constano di un esperimento orale, che avrà la durata di 10 minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade lo esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal Professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

(5932)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(1ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di professore non stabile per la cattedra di meccanica agraria presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 6 e 30 novembre 1924, numeri 1851 e 2172, 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre successivo, reg. n. 11, Economia nazionale, foglio 125) di ripartizione dei posti di professore di ruolo dei Regi istituti superiori agrari fra gli istituti stessi;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Vista la legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047;

Sentita la 1ª sezione del Consiglio superiore per l'istruzione;

Visto il parere favorevole del Ministro per le finanze;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile (grado 7° del gruppo *A*) nel ruolo dei Regi istituti superiori agrari, per la cattedra di meccanica agraria presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

Al posto è annesso lo stipendio di L. 17,500, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4700 fino al 30 giugno 1930, e di L. 19,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 5200, dal 1° luglio 1930 in poi.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) la loro domanda in carta legale da L. 3 entro quattro mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del presente decreto, corredata dai seguenti documenti:

a) una esposizione in carta libera, in 5 copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, ed in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra queste ultime, che dovranno presentare in 5 esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano;

f) il certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) dovranno essere legalizzati, quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti, i quali comunque appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare una attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati, in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, e neppure saranno accettate dopo tale giorno nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex-combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5929)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.